SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 ottobre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 ottobre 2014, n. **152**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO
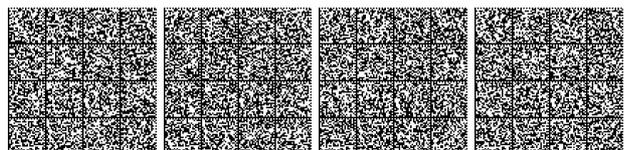
ALLEGATO

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

经济、社会、文化权利国际公约任择议定书

OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL CONVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПАКТУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ

PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
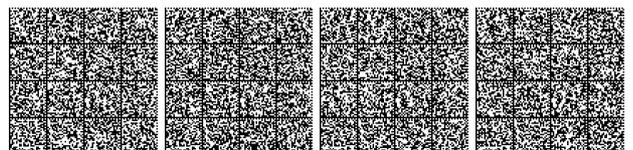
OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

UNITED NATIONS
2008

OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

Preamble

The States Parties to the present Protocol,

Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Noting that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,

Recalling that the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Human Rights recognize that the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy civil, cultural, economic, political and social rights,

Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms,

Recalling that each State Party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter referred to as the Covenant) undertakes to take steps, individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures,

Considering that, in order further to achieve the purposes of the Covenant and the implementation of its provisions, it would be appropriate to enable the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter referred to as the Committee) to carry out the functions provided for in the present Protocol,

Have agreed as follows:
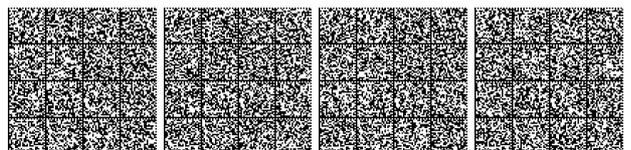
Article 1
Competence of the Committee to receive and consider communications

1. A State Party to the Covenant that becomes a Party to the present Protocol recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications as provided for by the provisions of the present Protocol.

2. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party to the Covenant which is not a Party to the present Protocol.

Article 2
Communications

Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the economic, social and cultural rights set forth in the Covenant by that State Party. Where a communication is submitted on behalf of individuals or groups of individuals, this shall be with their consent unless the author can justify acting on their behalf without such consent.

Article 3
Admissibility

1. The Committee shall not consider a communication unless it has ascertained that all available domestic remedies have been exhausted. This shall not be the rule where the application of such remedies is unreasonably prolonged.

2. The Committee shall declare a communication inadmissible when:

(a) It is not submitted within one year after the exhaustion of domestic remedies, except in cases where the author can demonstrate that it had not been possible to submit the communication within that time limit;

(b) The facts that are the subject of the communication occurred prior to the entry into force of the present Protocol for the State Party concerned unless those facts continued after that date;

(c) The same matter has already been examined by the Committee or has been or is being examined under another procedure of international investigation or settlement;
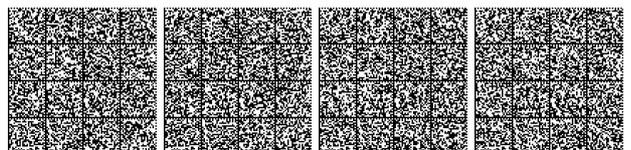
(d) It is incompatible with the provisions of the Covenant;

(e) It is manifestly ill-founded, not sufficiently substantiated or exclusively based on reports disseminated by mass media;

(f) It is an abuse of the right to submit a communication; or when

(g) It is anonymous or not in writing.

Article 4
Communications not revealing a clear disadvantage

The Committee may, if necessary, decline to consider a communication where it does not reveal that the author has suffered a clear disadvantage, unless the Committee considers that the communication raises a serious issue of general importance.

Article 5
Interim measures

1. At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to the State Party concerned for its urgent consideration a request that the State Party take such interim measures as may be necessary in exceptional circumstances to avoid possible irreparable damage to the victim or victims of the alleged violations.

2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of the present article, this does not imply a determination on admissibility or on the merits of the communication.

Article 6
Transmission of the communication

1. Unless the Committee considers a communication inadmissible without reference to the State Party concerned, the Committee shall bring any communication submitted to it under the present Protocol confidentially to the attention of the State Party concerned.

2. Within six months, the receiving State Party shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been provided by that State Party.
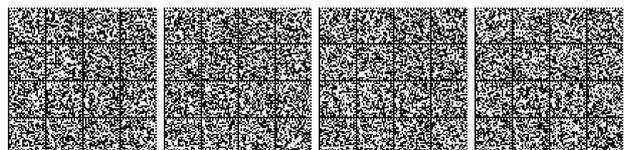
Article 7
Friendly settlement

1. The Committee shall make available its good offices to the parties concerned with a view to reaching a friendly settlement of the matter on the basis of the respect for the obligations set forth in the Covenant.

2. An agreement on a friendly settlement closes consideration of the communication under the present Protocol.

Article 8
Examination of communications

1. The Committee shall examine communications received under article 2 of the present Protocol in the light of all documentation submitted to it, provided that this documentation is transmitted to the parties concerned.

2. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present Protocol.

3. When examining a communication under the present Protocol, the Committee may consult, as appropriate, relevant documentation emanating from other United Nations bodies, specialized agencies, funds, programmes and mechanisms, and other international organizations, including from regional human rights systems, and any observations or comments by the State Party concerned.

4. When examining communications under the present Protocol, the Committee shall consider the reasonableness of the steps taken by the State Party in accordance with part II of the Covenant. In doing so, the Committee shall bear in mind that the State Party may adopt a range of possible policy measures for the implementation of the rights set forth in the Covenant.

Article 9
Follow-up to the views of the Committee

1. After examining a communication, the Committee shall transmit its views on the communication, together with its recommendations, if any, to the parties concerned.

2. The State Party shall give due consideration to the views of the Committee, together with its recommendations, if any, and shall submit to the Committee, within six months, a written response, including information on
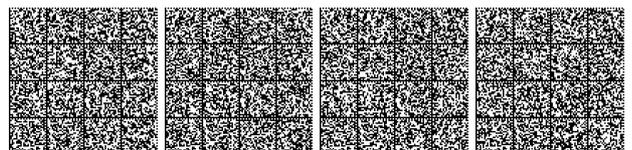
any action taken in the light of the views and recommendations of the Committee.

3. The Committee may invite the State Party to submit further information about any measures the State Party has taken in response to its views or recommendations, if any, including as deemed appropriate by the Committee, in the State Party's subsequent reports under articles 16 and 17 of the Covenant.

Article 10
Inter-State communications

1. A State Party to the present Protocol may at any time declare under the present article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the Covenant. Communications under the present article may be received and considered only if submitted by a State Party that has made a declaration recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made such a declaration. Communications received under the present article shall be dealt with in accordance with the following procedure:

(a) If a State Party to the present Protocol considers that another State Party is not fulfilling its obligations under the Covenant, it may, by written communication, bring the matter to the attention of that State Party. The State Party may also inform the Committee of the matter. Within three months after the receipt of the communication the receiving State shall afford the State that sent the communication an explanation, or any other statement in writing clarifying the matter, which should include, to the extent possible and pertinent, reference to domestic procedures and remedies taken, pending or available in the matter;

(b) If the matter is not settled to the satisfaction of both States Parties concerned within six months after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State shall have the right to refer the matter to the Committee, by notice given to the Committee and to the other State;

(c) The Committee shall deal with a matter referred to it only after it has ascertained that all available domestic remedies have been invoked and exhausted in the matter. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged;
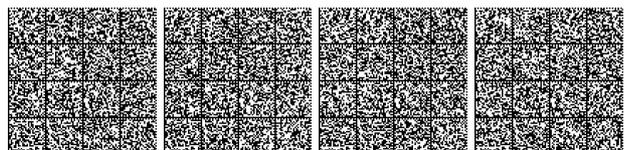
(d) Subject to the provisions of subparagraph (c) of the present paragraph the Committee shall make available its good offices to the States Parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of the respect for the obligations set forth in the Covenant;

(e) The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present article;

(f) In any matter referred to it in accordance with subparagraph (b) of the present paragraph, the Committee may call upon the States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), to supply any relevant information;

(g) The States Parties concerned, referred to in subparagraph (b) of the present paragraph, shall have the right to be represented when the matter is being considered by the Committee and to make submissions orally and/or in writing;

(h) The Committee shall, with all due expediency after the date of receipt of notice under subparagraph (b) of the present paragraph, submit a report, as follows:

(i) If a solution within the terms of subparagraph (d) of the present paragraph is reached, the Committee shall confine its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;

(ii) If a solution within the terms of subparagraph (d) is not reached, the Committee shall, in its report, set forth the relevant facts concerning the issue between the States Parties concerned. The written submissions and record of the oral submissions made by the States Parties concerned shall be attached to the report. The Committee may also communicate only to the States Parties concerned any views that it may consider relevant to the issue between them.

In every matter, the report shall be communicated to the States Parties concerned.

2. A declaration under paragraph 1 of the present article shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter that is the subject of a communication already transmitted under the present article; no further communication by any State Party shall be received under the present article after the notification of withdrawal of the declaration has been received
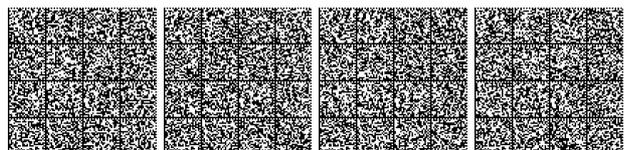
by the Secretary-General, unless the State Party concerned has made a new declaration.

Article 11
Inquiry procedure

1. A State Party to the present Protocol may at any time declare that it recognizes the competence of the Committee provided for under the present article.

2. If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic violations by a State Party of any of the economic, social and cultural rights set forth in the Covenant, the Committee shall invite that State Party to cooperate in the examination of the information and to this end to submit observations with regard to the information concerned.

3. Taking into account any observations that may have been submitted by the State Party concerned as well as any other reliable information available to it, the Committee may designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee. Where warranted and with the consent of the State Party, the inquiry may include a visit to its territory.

4. Such an inquiry shall be conducted confidentially and the cooperation of the State Party shall be sought at all stages of the proceedings.

5. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall transmit these findings to the State Party concerned together with any comments and recommendations.

6. The State Party concerned shall, within six months of receiving the findings, comments and recommendations transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee.

7. After such proceedings have been completed with regard to an inquiry made in accordance with paragraph 2 of the present article, the Committee may, after consultations with the State Party concerned, decide to include a summary account of the results of the proceedings in its annual report provided for in article 15 of the present Protocol.

8. Any State Party having made a declaration in accordance with paragraph 1 of the present article may, at any time, withdraw this declaration by notification to the Secretary-General.
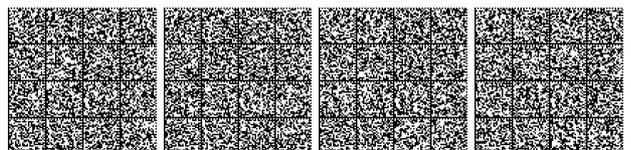
Article 12
Follow-up to the inquiry procedure

1. The Committee may invite the State Party concerned to include in its report under articles 16 and 17 of the Covenant details of any measures taken in response to an inquiry conducted under article 11 of the present Protocol.

2. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six months referred to in article 11, paragraph 6, invite the State Party concerned to inform it of the measures taken in response to such an inquiry.

Article 13
Protection measures

A State Party shall take all appropriate measures to ensure that individuals under its jurisdiction are not subjected to any form of ill-treatment or intimidation as a consequence of communicating with the Committee pursuant to the present Protocol.

Article 14
International assistance and cooperation

1. The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, and with the consent of the State Party concerned, to United Nations specialized agencies, funds and programmes and other competent bodies, its views or recommendations concerning communications and inquiries that indicate a need for technical advice or assistance, along with the State Party's observations and suggestions, if any, on these views or recommendations.

2. The Committee may also bring to the attention of such bodies, with the consent of the State Party concerned, any matter arising out of communications considered under the present Protocol which may assist them in deciding, each within its field of competence, on the advisability of international measures likely to contribute to assisting States Parties in achieving progress in implementation of the rights recognized in the Covenant.

3. A trust fund shall be established in accordance with the relevant procedures of the General Assembly, to be administered in accordance with the financial regulations and rules of the United Nations, with a view to providing expert and technical assistance to States Parties, with the consent of the State Party concerned, for the enhanced implementation of the rights contained in the Covenant, thus contributing to building national capacities in the area of economic, social and cultural rights in the context of the present Protocol.
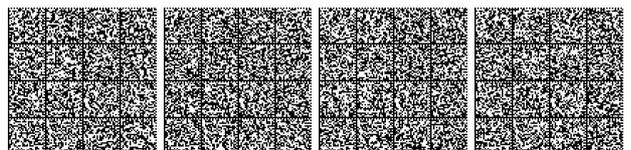
4. The provisions of the present article are without prejudice to the obligations of each State Party to fulfil its obligations under the Covenant.

Article 15
Annual report

The Committee shall include in its annual report a summary of its activities under the present Protocol.

Article 16
Dissemination and information

Each State Party undertakes to make widely known and to disseminate the Covenant and the present Protocol and to facilitate access to information about the views and recommendations of the Committee, in particular, on matters involving that State Party, and to do so in accessible formats for persons with disabilities.

Article 17
Signature, ratification and accession

1. The present Protocol is open for signature by any State that has signed, ratified or acceded to the Covenant.

2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified or acceded to the Covenant. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified or acceded to the Covenant.

4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

Article 18
Entry into force

1. The present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the tenth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol, after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession, the Protocol shall
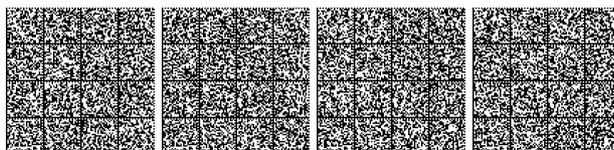
enter into force three months after the date of the deposit of its instrument of ratification or accession.

Article 19
Amendments

1. Any State Party may propose an amendment to the present Protocol and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall communicate any proposed amendments to States Parties, with a request to be notified whether they favour a meeting of States Parties for the purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a meeting, the Secretary-General shall convene the meeting under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General Assembly for approval and thereafter to all States Parties for acceptance.

2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State Party on the thirtieth day following the deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding only on those States Parties which have accepted it.

Article 20
Denunciation

1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation shall take effect six months after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. Denunciation shall be without prejudice to the continued application of the provisions of the present Protocol to any communication submitted under articles 2 and 10 or to any procedure initiated under article 11 before the effective date of denunciation.
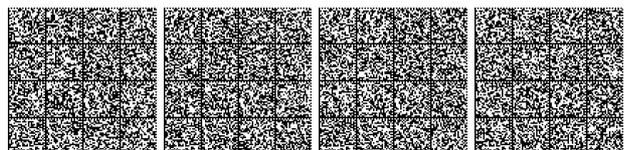
Article 21
Notification by the Secretary-General

The Secretary-General of the United Nations shall notify all States referred to in article 26, paragraph 1, of the Covenant of the following particulars:

(a) Signatures, ratifications and accessions under the present Protocol;

(b) The date of entry into force of the present Protocol and of any amendment under article 19;

(c) Any denunciation under article 20.

Article 22
Official languages

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States referred to in article 26 of the Covenant.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted by the General Assembly of the United Nations on 10 December 2008, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 2008, dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

For the Secretary-General,
Assistant Secretary-General
in charge of the Office of Legal Affairs

Pour le Secrétaire général,
Le Sous-Secrétaire général
chargé du Bureau des affaires juridiques
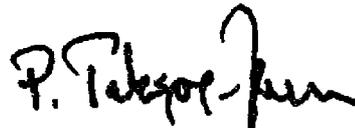
P. Taksøe-Jensen

Peter Taksøe-Jensen

United Nations
New York, 31 December 2008

Organisation des Nations Unies
New York, le 31 décembre 2008
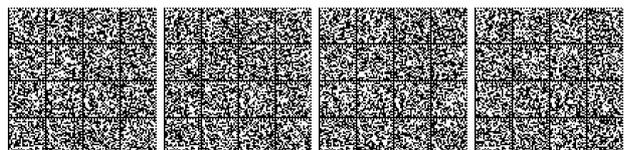
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Comitato Interministeriale dei Diritti Umani

Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Firmato a New York il 10 dicembre 2008

(Traduzione a cura della Segreteria del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani)

4 febbraio 2009

PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

Preambolo

Gli Stati Parti al presente Protocollo,

Considerando che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Prendendo nota che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e che ognuno può avvalersi di tutti i diritti e le libertà proclamati nella Dichiarazione, senza alcuna distinzione, segnatamente di razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale o sociale, patrimonio, nascita o altra condizione,

Rammentando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i Patti internazionali sui diritti umani riconoscono che l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dalla paura e dal bisogno, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni che consentano ad ognuno di godere dei propri diritti civili, culturali, economici, politici e sociali,

Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e l'interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali,

Rammentando che ciascuno degli Stati Parti del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (di qui innanzi indicato come il Patto) si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto,

Considerando che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (di qui innanzi indicato come il Comitato) il potere di svolgere le funzioni previste nel presente Protocollo,

Convengono quanto segue:

Articolo 1
Competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni

1. Ogni Stato Parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni previste dalle disposizioni del presente Protocollo.
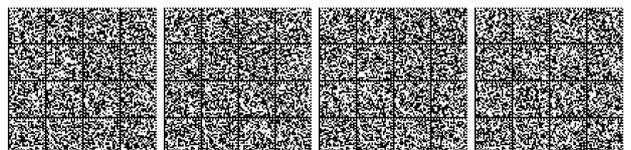
2. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.

Articolo 2
Comunicazioni

Le comunicazioni possono essere presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla giurisdizione di uno Stato Parte che pretendano di essere vittime di una violazione, da parte di quello Stato Parte, di uno dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto. Una comunicazione non può essere presentata in rappresentanza di individui o gruppi di individui se non con il loro assenso a meno che l'autore non possa dimostrare che agisce in loro rappresentanza senza tale assenso.

Articolo 3
Ammissibilità

1. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione senza aver accertato che siano stati esauriti tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

2. Il Comitato dichiara inammissibile una comunicazione quando:

(a) non è stata presentata entro i dodici mesi successivi all'esaurimento dei ricorsi interni, salvo nel caso in cui l'autore può dimostrare che non è stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine;

(b) i fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato Parte coinvolto, a meno che quei fatti persistano dopo quella data;

(c) riguarda una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata ovvero è in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;

(d) è incompatibile con le disposizioni del Patto;

(e) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata o basata esclusivamente su informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione;

(f) costituisce un abuso del diritto a presentare una comunicazione;

(g) è anonima o non è presentata per iscritto.
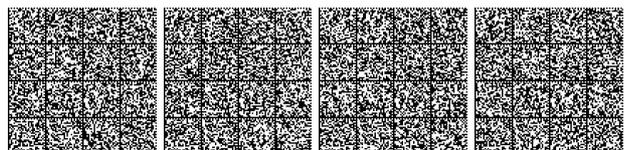
Articolo 4
Comunicazioni cui non risulti un pregiudizio evidente

Il Comitato può, ove necessario, rifiutare di esaminare una comunicazione da cui non risulti che l'autore abbia subito un pregiudizio evidente, a meno che il Comitato ritenga che la comunicazione sollevi una grave questione d'importanza generale.

Articolo 5
Misure conservative

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le misure conservative che possano essere necessarie in circostanze eccezionali al fine di evitare che alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni siano causati danni irreparabili.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6
Trasmissione della comunicazione

1. A meno che non la consideri d'ufficio inammissibile senza un riferimento allo Stato Parte interessato, il Comitato sottopone in via confidenziale ogni comunicazione presentatagli all'attenzione dello Stato Parte interessato.

2. Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino, ove del caso, le misure correttive adottate.

Articolo 7
Regolamento amichevole

1. Il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della questione fondato sul rispetto degli obblighi enunciati nel Patto.

2. Ogni accordo di regolamento amichevole mette fine all'esame della comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 8
Esame delle comunicazioni

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo tenendo conto di tutta la documentazione che gli è stata sottoposta, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate.
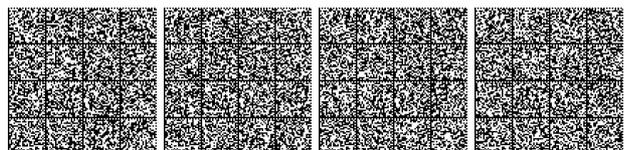
2. Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo.

3. Quando esamina una comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo, il Comitato può consultare, ove sia appropriato, la documentazione pertinente emanata da altri organi o istituzioni specializzate, fondi, programmi e meccanismi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, ivi compresi i sistemi regionali dei diritti umani, e ogni osservazione o commento dello Stato Parte interessato.

4. Quando esamina una comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato Parte conformemente alle disposizioni della parte seconda del Patto. Nell'ambito di tale valutazione, il Comitato tiene conto del fatto che lo Stato può adottare un ventaglio di misure per mettere in atto i diritti enunciati nel Patto.

Articolo 9
Seguiti delle osservazioni del Comitato

1. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette le proprie osservazioni sulla comunicazione, accompagnate, ove del caso, dalle proprie raccomandazioni alle parti interessate.

2. Lo Stato Parte esamina debitamente le osservazioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e sottopone al Comitato, nel termine di sei mesi, una risposta scritta contenente informazioni sulle azioni intraprese alla luce delle osservazioni e raccomandazioni del Comitato.

3. Il Comitato può invitare lo Stato Parte a sottoporgli un complemento d'informazione sulle misure adottate a seguito delle sue osservazioni o delle sue eventuali raccomandazioni, incluso, nel caso in cui il Comitato lo ritenga appropriato, nei successivi rapporti dello Stato Parte presentati ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto.

Articolo 10
Comunicazioni interstatali

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato Parte pretenda che un altro Stato Parte non adempie agli obblighi derivanti dal Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato Parte che abbia dichiarato di riconoscere per quanto lo concerne la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione riguardante uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:

(a) se uno Stato Parte del presente Protocollo ritiene che un altro Stato Parte non adempie ai propri obblighi derivanti dalla norma del Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Lo Stato Parte può
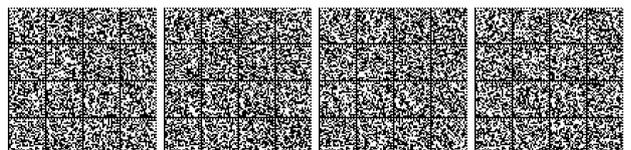
anche informare il Comitato della questione. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario farà pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni, o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili;

(b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata definita con soddisfazione di entrambi gli Stati Parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro Stato interessato;

(c) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi;

(d) salvo quanto stabilito alla lettera c) del presente paragrafo, il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nel Patto;

(e) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse;

(f) in ogni questione ad esso deferita conformemente alla lettera b) del presente paragrafo, il Comitato può chiedere agli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente;

(g) gli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b) del presente paragrafo, hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme;

(h) con la debita celerità dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b) del presente paragrafo, il Comitato deve presentare un rapporto come segue:

(i) se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d) del presente paragrafo, il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

(ii) se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d), il Comitato espone, nel proprio rapporto, i fatti pertinenti concernenti l'oggetto della controversia tra gli Stati Parti interessati. Il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati Parti interessati vengono allegati al rapporto. Il Comitato può anche comunicare ai soli Stati Parti interessati ogni opinione che esso possa considerare pertinente alla materia.

Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati Parti interessati.

2. Gli Stati Parti depositano la dichiarazione da loro resa conformemente al paragrafo 1 del presente articolo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati Parti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario Generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già

inviata in base al presente articolo; dopo che il Segretario Generale ha ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, non potrà essere ricevuta nessun'altra comunicazione di uno Stato Parte, ai sensi del presente articolo, salvo che lo Stato Parte interessato abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 11
Procedura d'inchiesta

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo può dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato ai fini del presente articolo.

2. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche, da parte di uno Stato Parte, dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni riguardanti le informazioni in questione.

3. Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato nonché su ogni altra informazione attendibile di cui disponga, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita nel territorio di quello Stato.

4. L'inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene sollecitata in ogni fase della procedura.

5. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.

6. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell'inchiesta e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.

7. Al termine della procedura d'inchiesta avviata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può decidere, dopo aver consultato lo Stato Parte interessato, di includere un resoconto succinto dei risultati della procedura nel rapporto annuale previsto dall'articolo 15 del presente Protocollo.

8. Ogni Stato Parte che abbia fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo può, in ogni momento, ritirare la dichiarazione stessa mediante notifica indirizzata al Segretario Generale.

Articolo 12
Seguiti della procedura d'inchiesta

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a presentare ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 11 del presente Protocollo.
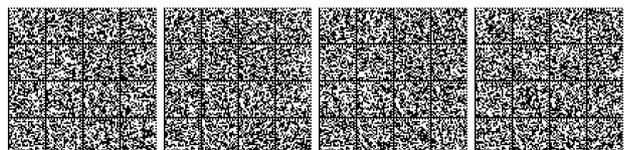
2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 11, paragrafo 6, il Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.

Articolo 13
Misure di protezione

Ogni Stato Parte prende tutte le misure necessarie per garantire che le persone sottoposte alla sua giurisdizione non siano oggetto di alcuna forma di maltrattamento o intimidazione in conseguenza del fatto che abbiano indirizzato al Comitato delle comunicazioni ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 14
Assistenza tecnica e cooperazione internazionale

1. Ove lo ritenga necessario e con il consenso dello Stato Parte interessato, il Comitato trasmette alle agenzie specializzate, fondi e programmi delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti, le proprie osservazioni o raccomandazioni riguardanti le comunicazioni e le indagini da cui emerga una necessità di consulenza e assistenza tecnica, accompagnate, ove del caso, da commenti e suggerimenti dello Stato Parte relativamente alle osservazioni o raccomandazioni in questione.

2. Il Comitato può anche portare all'attenzione di detti organismi, con il consenso dello Stato Parte interessato, ogni questione sollevata dalle comunicazioni esaminate ai sensi del presente Protocollo che possa agevolarli a pronunziarsi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sull'opportunità di misure internazionali appropriate al fine di assistere lo Stato Parte a progredire nel percorso di attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto.

3. In conformità alle procedure pertinenti dell'Assemblea Generale, sarà costituito un fondo fiduciario che sarà amministrato conformemente al regolamento finanziario e alle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, destinato a fornire agli Stati Parti, con il consenso dello Stato Parte interessato, un'assistenza specializzata e tecnica per una migliore attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto, al fine di contribuire a rafforzare le capacità nazionali nel campo dei diritti economici, sociali e culturali nel contesto del presente Protocollo.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi contratti ai sensi del Patto.

Articolo 15
Rapporto annuale

Il Comitato include nel rapporto annuale un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.
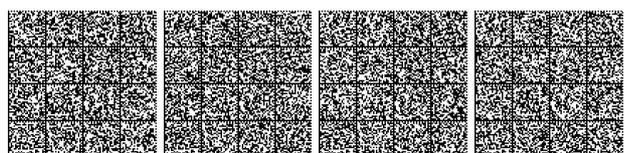
Articolo 16
Diffusione e informazione

Ogni Stato Parte si impegna a far conoscere ampiamente e a diffondere il Patto e il presente Protocollo, e ad agevolare l'accesso alle informazioni sulle osservazioni e raccomandazioni del Comitato, in particolare per le questioni riguardanti lo Stato Parte interessato, e di farlo secondo modalità accessibili alle persone con disabilità.

Articolo 17
Firma, ratifica e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato o ratificato il Patto, o che vi abbia aderito.

2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 18
Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 19
Emendamenti

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati Parti per esaminare dette proposte e pronunziarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario Generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale
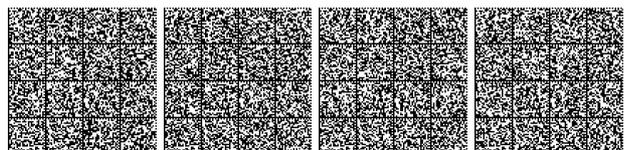
all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che l'hanno accettato.

Articolo 20
Denuncia

1. Ogni Stato Parte può denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica dal parte del Segretario Generale.

2. Le disposizioni del presente Protocollo continuano ad applicarsi a ogni comunicazione presentata conformemente all'articolo 2 e 10 o a ogni procedura avviata conformemente all'articolo 11 prima della data in cui la denuncia ha effetto.

Articolo 21
Notifica

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 26 del Patto:

(a) le firme, ratifiche e adesioni al presente Protocollo;

(b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento adottato ai sensi dell'articolo 19;

(c) ogni denuncia ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 22
Lingue ufficiali

1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 26 del Patto.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2085):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Bonino) in data 12 febbraio 2014.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri), in sede referente, il 24 marzo 2014 con pareri delle Commissioni I e V.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 9, 15 aprile 2014 e 7 maggio 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 4 giugno 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1510):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri), in sede referente, il 10 giugno 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, e 5ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, l'11 giugno 2014 e 2 luglio 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 3 settembre 2014.

14G00164

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 settembre 2014.

Programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2014/2015. (Decreto n. 730).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, che all'art. 2 comma 1, lettera b1) prescrive che il numero dei laureati da ammettere alla scuola di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell'art. 16 del decreto 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi per uditori giudiziari;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;

Vista la nota in data 9 maggio 2014 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio di statistica;

Vista la nota in data 20 febbraio 2014 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale del personale e della formazione, Ufficio V pensioni;

Vista la nota in data 25 marzo 2014 dello stesso Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale della giustizia civile, Ufficio III - Reparto Libere Professioni;

Vista la nota in data 4 marzo 2014 del predetto Ministero, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale della giustizia civile, Ufficio III - Reparto Libere Professioni;
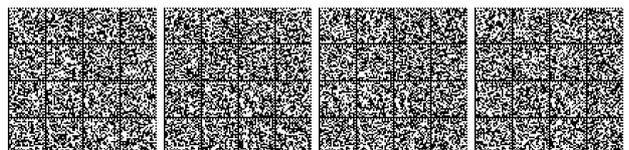
Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 e dell'art. 2, comma 1, lettera b1) della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2014-2015;

Decreta:

1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell'anno accademico 2014-2015 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 2, comma 1, lettera b 1) della legge 25 luglio 2005, n. 150, è pari a 3.700 unità.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle predette scuole di specializzazione.

Roma, 10 settembre 2014

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

14A08163

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Running - in liquidazione», in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre n. 562, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Running - in liquidazione», con sede in Pozzuoli (NA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Aniello Nocerane è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 14 febbraio 2014, pervenuta in data 26 febbraio 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la rinuncia all'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Stefano Esposito, nato a Napoli, il 27 settembre 1961, ivi domiciliato in via Andrea D'Isernia, n. 24, in sostituzione del dott. Aniello Nocera, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08042

DECRETO 11 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «G.M.F. Service - società cooperativa», in Rossano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 662, con il quale la società cooperativa «G.M.F. Service - Società Cooperativa», con sede in Rossano (CS), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Antonio Bove ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 26 febbraio 2014, pervenuta in data 3 marzo 2014, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Ferruccio Ceci, nato a Montalto Uffugo (CS) il 26 maggio 1962, ivi domiciliato in via Alimena n. 1, in sostituzione dell'avv. Antonio Bove rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08043

DECRETO 11 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Litoralcoop S.r.l.», in Pisa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2006, n. 292 e successivo decreto ministeriale di rettifica 24 novembre 2006, n. 479, con il quale la società cooperativa "Litoralcoop - S.r.l.", con sede in Pisa, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Salvatore Palmeri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 18 febbraio 2014, pervenuta in data 11 marzo 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Giorgio Corti, nato a Pisa il 4 marzo 1973, ivi domiciliato in via Volturno, n. 40, in sostituzione del dott. Salvatore Palmeri, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08044

DECRETO 11 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Roscianum società cooperativa», in Rossano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 676, con il quale la società cooperativa "Roscianum Società Cooperativa", con sede in Rossano (CS), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Antonio Bove ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 26 febbraio 2014, pervenuta in data 3 marzo 2014, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Maria Angela Baldo, nata a Cosenza il 17 giugno 1962, ivi domiciliata in Corso Luigi Fera n. 190, in sostituzione dell'avv. Antonio Bove rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08045

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cormeto».

Estratto determinazione V&A n. 2091 del 13 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CORMETO, nella forma e confezione: «250 mg capsule molli» 50 capsule in flacone HDPE, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Laboratoire HRA Pharma, 15 rue Béranger, 75003 Parigi, Francia.

Confezione: «250 mg capsule molli» 50 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043094010 (in base 10) 1933ZU (in base 32).

Forma Farmaceutica: capsule molli.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: Tenere il flacone ben chiuso per proteggere il medicinale dall'umidità. Conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Composizione: ogni capsula di Cormeto contiene:

Principio Attivo: 250 mg di metirapone.

Eccipienti: Etilvanillina, Gelatina, Glicerolo, Macrogol 400, Macrogol 4000, P-metossiacetofenone, Sodio etile paraidrossibenzoato (E215), Sodio propile paraidrossibenzoato (E217), Titanio diossido (E171), Acqua depurata; Inchiostro di stampa (rosso): Acido carminico (E120), Alluminio cloruro esaidrato, Sodio idrossido, Ipromellosa, Glicole propilenico.

Produttore del principio attivo:

Minakem Dunkerque SAS, 224 avenue de la Dordogne, 59640 Dunkerque, Francia (controllo qualità della sostanza attiva: prove microbiologiche);

Minakem SAS, 145 chemin des Lilas, 59310 Beuvry La Foret, Francia (produzione/confezionamento e controllo della sostanza attiva (eccetto prove microbiologiche)

Produttore del prodotto finito:

Catalent Germany Eberbarch GmbH, Gammelsbacher Str.2, D-69412 Eberbach, Germania (produzione prodotto finito e controllo dei lotti);

Delpharm Lille S.A.S, ZI de Roubaix-Est, Rue de Toufflers, 59390 Lys-Les-Lannoy, Francia (rilascio e controllo dei lotti, confezionamento primario e secondario).

Indicazioni terapeutiche:

Come test diagnostico per la carenza di ACTH e nella diagnosi differenziale della sindrome di Cushing ACTH-dipendente.

Per la gestione dei pazienti con sindrome di Cushing endogena.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «250 mg capsule molli» 50 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043094010 (in base 10) 1933ZU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «250 mg capsule molli» 50 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043094010 (in base 10) – RNRL: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08150

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Biogermin».

Estratto determinazione V&A n. 2089/2014 del 13 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: Biogermin nella forma e confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose da 5 ml, (in aggiunta/in sostituzione alle confezioni già autorizzate), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Union Health s.r.l. , con sede legale e domicilio fiscale in Via Adige, n. 5, cap. 66020, San Giovanni Teatino, Chieti, Italia, Codice fiscale 06831491003.

Confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose da 5 ml - AIC n. 035796022 (in base 10) 124F1Q (in base 32).

Forma Farmaceutica: Sospensione orale.

Composizione: un contenitore monodose contiene:

Principio Attivo: Spore di Bacillus Clausii 2 miliardi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose da 5 ml - AIC n. 035796022 (in base 10) 124F1Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose da 5 ml - AIC n. 035796022 (in base 10) 124F1Q (in base 32).

OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08151

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Arimidex».

Estratto determinazione V&A/1989 del 30 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

medicinale: ARIMIDEX.

Confezioni:

031809015 - 28 Compresse 1 Mg;

031809027 - 30 Compresse 1 Mg;

031809039 - 84 Compresse 1 Mg;

031809041 - 20 Compresse 1 Mg;

031809054 - 100 Compresse 1 Mg;

031809066 - 300 Compresse 1 Mg.

Titolare AIC.: Astrazeneca UK LTD.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08152

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Ideos».

Estratto determinazione V&A/1990 del 30 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

medicinale: IDEOS.

Confezioni:

034213013 - 2 Tubi 10 Compresse Masticabili 500mg/400ui;

034213025 - 2 Tubi 15 Compresse Masticabili 500mg/400ui;

034213037 - 5 Tubi 10 Compresse Masticabili 500mg/400ui;

034213049 - 4 Tubi 15 Compresse Masticabili 500mg/400ui;

034213052 - 6 Tubi 15 Compresse Masticabili 500mg/400ui;

034213064 - 10 Tubi 10 Compresse Masticabili 500mg/400ui.

Titolare AIC.: Rottapharm Spa.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08153

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Poehme».

Estratto determinazione V&A n. 2092 del 13 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: Poehme, nelle forme e confezioni: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film» 21+7 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «100 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film» 63+21 compresse in blister PVC/PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Cyndea Pharma S.L., Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz, Av. de Ágreda 31, 42110 Ólvega, Soria, Spagna.

Confezione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film» 21+7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 041960016 (in base 10) 180JLJ (in base 32).

Confezione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film» 63+21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 041960028 (in base 10) 180JLW (in base 32).

Forma Farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità Prodotto Integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Composizione: ogni compressa rivestita con film di colore rosa contiene:

Principio Attivo: 100 microgrammi di levonorgestrel e 20 microgrammi di etinilestradiolo.

Eccipienti:

Compresse rivestite con film attive: Nucleo della compressa: lattosio monoidrato, polacrilin potassio, cellulosa microcristallina, magnesio stearato; Rivestimento della compressa: Opadry II Rosa composto da macrogol 3350, titanio diossido (E171), alcol polivinilico, talco (E553b), ferro ossido rosso (E172), ferro ossido giallo (E172);

Compresse rivestite con film di placebo: Nucleo della compressa: lattosio monoidrato, polacrilin potassio, cellulosa microcristallina, magnesio stearato; Rivestimento della compressa: Opadry II Bianco composto da macrogol 3350, titanio diossido (E171), alcol polivinilico, talco (E553b);

Produttore del principio attivo: Crystal Pharma S.A.U., Parque Tecnológico Parcela 105, 47151 Boecillo, Valladolid, Spagna (etinilestradiolo e levonorgestrel);

Produttore del prodotto finito: Cyndea Pharma S.L., Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz, Av. de Ágreda 31, 42110 Ólvega, Soria, Spagna (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti);

Indicazioni terapeutiche: Contraccezione orale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film» 21+7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 041960016 (in base 10) 180JLJ (in base 32).

Confezione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film» 63+21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 041960028 (in base 10) 180JLW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film» 21+7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 041960016 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «100 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film» 63+21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 041960028 - RNR: Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08154

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Imukin».

Estratto determinazione V&A/ 1991 del 30 settembre 2014

Medicinale: IMUKIN.

Confezione: 028138016 - «2 X 10^6 Ui (0,1 *mg)* soluzione iniettabile» 6 flaconcini in vetro.

Titolare AIC.: Boehringer Ingelheim Italia Spa.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento

delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08155

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Mirtazapina Zentiva».

Estratto determinazione V&A/ 1992 del 30 settembre 2014

Medicinale: MIRTAZAPINA ZENTIVA.

Confezioni:

037094012 - «15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094024 - «15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094036 - «15 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094048 - «15 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094051 - «15 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094063 - «15 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094075 - «15 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094087 - «15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094099 - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094101 - «30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094113 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094125 - «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094137 - «30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094149 - «30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094152 - «30 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094164 - «30 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094176 - «30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094188 - «30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094190 - «30 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094202 - «30 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094214 - «45 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094226 - «45 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094238 - «45 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094240 - «45 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094253 - «45 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094265 - «45 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094277 - «45 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094289 - «45 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094291 - «45 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037094303 - «45 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

Titolare AIC.: Zentiva Italia Srl.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08156

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Vincristina Teva Italia».

Estratto determinazione V&A/ 1993 del 30 settembre 2014

Medicinale: VINCRISTINA TEVA ITALIA.

Confezioni:

038549010 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino di vetro da 1 ml

038549022 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino di vetro da 2 ml

038549034 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino di vetro da 5 ml

Titolare AIC.: Teva Italia Srl.

1. E' autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08157

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Ebastina Teva».

Estratto determinazione V&A/1994 del 30 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

medicinale: EBASTINA TEVA.

Confezioni:

040840011 - «10 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

040840023 - «10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

040840035 - «10 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

040840047 - «10 mg compresse orodispersibili» 40 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

040840050 - «10 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

040840062 - «10 mg compresse orodispersibili» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

040840074 - «10 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

040840086 - «10 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

040840098 - «20 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

040840100 - «20 mg compresse orodispersibili» 15 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

040840112 - «20 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

040840124 - «20 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

040840136 - «20 mg compresse orodispersibili» 40 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

040840148 - «20 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

040840151 - «20 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

040840163 - «20 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

Titolare AIC.: Teva Italia Srl

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08158

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Omeprazolo Zentiva».

Estratto determinazione V&A/1995 del 30 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

medicinale: OMEPRAZOLO ZENTIVA.

Confezioni:

037333010\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister Al/Al;

037333022\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister Al/Al;

037333034\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 20 capsule in blister Al/Al;

037333046\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister Al/Al;

037333059\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister Al/Al;

037333061\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister Al/Al;

037333073\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 (2×50) capsule in blister Al/Al;

037333085\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone Hdpe;

037333097\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in flacone Hdpe;

037333109\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 20 capsule in flacone Hdpe;

037333111\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone Hdpe;

037333123\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in flacone Hdpe;

037333135\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in flacone Hdpe;

037333147\G - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 (2×50) capsule in flacone Hdpe.

Titolare AIC.: Zentiva Italia Srl

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08159

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Leponex».

Estratto determinazione V&A/2058 del 7 ottobre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

medicinale: LEPONEX.

Confezioni:

028824011 - «25 mg compresse» 28 compresse,

028824023 - «100 mg compresse» 28 compresse;

028824035 - «25 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

028824047 - «100 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al.

Titolare AIC.: Novartis Farma Spa.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08160

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Triatec».

Estratto determinazione V&A/2059 del 7 luglio 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

Medicinale: TRIATEC.

Confezioni:

A.I.C. n. 027161049 - «1,25 Mg Compresse» 28 Compresse;

A.I.C. n. 027161052 - «2,5 Mg Compresse» 28 Compresse Divisibili;

A.I.C. n. 027161064 - «5 Mg Compresse» 14 Compresse Divisibili;

A.I.C. n. 027161076 - «10 Mg Compresse» 28 Compresse Divisibili.

Titolare A.I.C.: Sanofi Aventis SPA.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08161

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Zestril».

Estratto determinazione V&A/2060 del 7 luglio 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a:

Medicinale: ZESTRIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 026834010 - «5 Mg Compresse» 14 Compresse;

A.I.C. n. 026834022 - «20 Mg Compresse» 14 Compresse;

A.I.C. n. 026834034 - «10 Mg Compresse» 14 Compresse;

A.I.C. n. 026834059 - «5 Mg Compresse» 28 Compresse;

A.I.C. n. 026834061 - «5 Mg Compresse» 42 Compresse;

A.I.C. n. 026834073 - «20 Mg Compresse» 28 Compresse;

A.I.C. n. 026834085 - «20 Mg Compresse» 42 Compresse.

Titolare AIC.: Astrazeneca SPA.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08162

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di Commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 451 del 26 settembre 2014, agli atti dell'Ufficio.

I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

N. marchio	Ditta	Sede
211 VR	Dal Forno Patrizia	via Valpantena 52/A - Fraz. Quinto - Verona

14A08167

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 , n. 150, si rende noto che:

1) la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del d.lgs. 22-5-1999, n. 251, dalla Camera di Commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 493 del 07/10/2014, agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

n. marchio	Ditta	Sede
259 VR	Riccardo Tommasi	Via Vasco de Gama 13/A Verona

14A08171

MINISTERO DELL'INTERNO

Nuova denominazione della Parrocchia di S. Maria di Portosalvo, in Barcellona Pozzo di Gotto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2014, la Parrocchia di S. Maria di Portosalvo, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia S. Giovanni Paolo II, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

14A08164

Trasferimento della sede della Casa Religiosa della Congregazione delle Suore di S. Dorotea di Cemmo, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2014, viene approvato il trasferimento della sede della Casa Religiosa della Congregazione delle Suore di S. Dorotea di Cemmo da Roma a Milano.

14A08165

Nuova denominazione della Confraternita del Purgatorio, in Pulsano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2014 la Confraternita del Purgatorio, con sede in Pulsano (Taranto), ha assunto la nuova denominazione di Arciconfraternita del Purgatorio, con sede in Pulsano (Taranto).

14A08166

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-249) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00